

Il rapporto con le banche, le segnalazioni, gli effetti sull'accesso al credito e la valenza informativa della Centrale Rischi

di Massimo Buongiorno – docente di finanza aziendale, Università Bocconi, Milano e Università Cà Foscari, Venezia
di Marco Capra - dottore commercialista e revisore legale

La Centrale Rischi è una importante banca dati a disposizione del sistema del credito che si fonda sulle segnalazioni da parte delle banche finanziatrici in merito alla quantità e alla qualità delle esposizioni in essere presso la clientela (tipicamente imprese e famiglie). La lettura delle informazioni in Centrale Rischi orienta le politiche di affidamento delle banche attraverso il peso che questi dati hanno nella costruzione del rating. Le imprese (e spesso molti dei professionisti che le seguono) conoscono e usano poco la Centrale Rischi e tendono conseguentemente ad attribuire poco peso a dati fondamentali quali lo sconfinò sulle linee autoliquidanti o a revoca o l'insoluto sulle rate di un mutuo. Il presente lavoro vuole essere un contributo volto a chiarire meglio il funzionamento della Centrale Rischi e come da minaccia possa diventare per le imprese sane ma in transitoria difficoltà finanziaria una opportunità per minimizzare i possibili rischi derivanti dal sistema bancario.

La Centrale Rischi presso la Banca d'Italia: finalità e funzionamento

La Centrale Rischi è stata costituita presso la Banca d'Italia nel 1962 ma ha iniziato a operare solamente due anni più tardi e viene considerata la più potente fonte di informazioni sul mondo delle imprese e delle persone fisiche che il sistema degli intermediari finanziari ha a disposizione.

Nel corso del tempo la Centrale Rischi si è venuta via via ritagliando un ruolo sempre più consistente nelle decisioni di affidamento bancario poiché permette di utilizzare informazioni raccolte direttamente dal sistema bancario e non mediate dal soggetto debitore (come avviene ad esempio per il bilancio di esercizio).

La finalità fondamentale della Centrale Rischi è quella di fornire alla banca finanziatrice un quadro il più possibile esaustivo della posizione del debitore rispetto all'intero sistema bancario.

Nel tempo, il contenuto informativo della Centrale Rischi si è molto arricchito di dettagli inerenti le differenti forme di finanziamento in essere e recentemente è stata molto migliorata la leggibilità dei documenti forniti dalla Banca d'Italia, come sarà evidente nel seguito del presente lavoro.

La Centrale Rischi, in estrema sintesi, è un meccanismo di monitoraggio degli affidamenti alimentato dalle banche e al servizio delle banche e come tale solamente ad esse riservato. Il debitore non riveste alcun ruolo e non fornisce alcun dato. Ove lo ritenes-

se utile, può solamente richiedere alla Banca d'Italia, compilando il modulo in allegato, la propria Centrale Rischi per verificare la correttezza delle informazioni contenute e ove vi fossero errori chiedere le opportune rettifiche.

La Centrale Rischi, come detto, è alimentata dalle banche che forniscono le informazioni richieste in merito alle proprie posizioni secondo il meccanismo delle segnalazioni (flusso informativo di andata al sistema). Le informazioni vengono elaborate ed aggregate e restituite alle banche segnalanti (flusso informativo di ritorno dal sistema) in modo tale che queste ultime possano verificare la posizione dei loro clienti anche rispetto alle altre banche, avendo in questo modo un quadro ben più chiaro e dettagliato. Possono essere fornite le posizioni mensili del cliente fino ad un periodo massimo di 36 mesi.

La normativa che regola il funzionamento della Centrale Rischi è assai variegata e complessa ed è incardinata nella disciplina del D.Lgs. n.385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e del D.Lgs. n.58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e più in particolare trova definizione nella Circolare n.139 - "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi" - emanata dalla Banca d'Italia in data 11 febbraio 1991 e successivamente aggiornata per ben 13 volte, l'ultima della quali tuttora vigente in data 4 marzo 2010.

OPERATIVITÀ

La circolare è indirizzata alle banche iscritte all'albo di cui all'art.13 Tub e agli intermediari finanziari di cui all'art.106 Tub e iscritti all'albo di cui all'art.64 Tub e all'elenco di cui all'art.107 Tub e impone che:

- sia segnalata l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente (persone fisiche, persone giuridiche, organismi con autonomia patrimoniale, fondi comuni di investimento) per importi superiori a €30.000;
- la segnalazione debba essere effettuata con riferimento agli importi in essere l'ultimo giorno del mese e che i dati pervengano presso la Banca d'Italia entro il 25 giorno dal mese successivo a quello di riferimento. L'obbligo di segnalazione permane anche in assenza di variazioni rispetto al periodo precedente;
- gli istituti di credito sono obbligati a segnalare stante il regime sanzionatorio previsto dalla normativa.

Ciascuna esposizione dovrà essere segnalata nella sua completezza, evidenziando gli importi relativi alle diverse forme di finanziamento che sono identificate in modo tassativo, distinguendo preliminarmente tra crediti di cassa e crediti di firma.

Rientrano tra i primi i:

- **rischi autoliquidanti:** vi confluiscono le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso pre-determinata, tipicamente un credito non ancora scaduto che il debitore vanta nei confronti di un cliente e che "porta" all'istituto di credito per l'anticipazione. L'operazione si chiude alla scadenza del credito quando il pagamento del terzo consente di rimborsare il finanziamento. Nell'ipotesi in cui il terzo non paghi il debitore deve coprire con proprie risorse. Le anticipazioni nelle diverse forme tecniche possibili (anticipi su fatture, anticipi s.b.f., sconto di portafoglio commerciale, anticipo all'esportazione per citare i più diffusi) vengono concesse a fronte di un importo massimo (accordato) e hanno natura *revolving* ovvero la chiusura di una operazione ricostituisce la capacità di credito per nuove anticipazioni;
- **rischi a scadenza:** includono le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso pre-determinata. Tipicamente questa tipologia di rischi riguarda i finanziamenti a medio lungo termini quali i mutui o i *leasing* ma anche le aperture di credito in conto corrente dove l'intermediario finanziario non può recedere prima della scadenza senza una giusta causa e le anticipazioni sulle importazioni;

- **rischi a revoca:** vi confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa. Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti);
- **finanziamenti a procedure concorsuali:** includono i crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a organi di procedura concorsuale;
- **sofferenze:** includono l'intera esposizione della banca verso debitori ritenuti insolventi, a prescindere che l'insolvenza sia stata dichiarata giudizialmente. Poiché l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito, si concede in questo caso all'istituto segnalante una maggior autonomia e discrezionalità.

I crediti di firma consistono principalmente nelle garanzie che la banca ha concesso a terzi a tutela delle obbligazioni assunte dal cliente. Rientrano tra queste le fidejussioni, gli avalli, gli impegni di pagamento e tutte le altre operazioni simili che trovano applicazione in molteplici *business* (ad esempio nelle grandi commesse meccaniche).

Sono oggetto di ulteriori segnalazioni:

- le garanzie reali e personali ricevute dagli intermediari quali ad esempio ipoteche sui mutui o fidejussioni a fronte di aperture di credito in conto corrente;
- il *fair value* dei derivati finanziari stipulati del debitore sui mercati over the counter (ovvero non quotati su mercati ufficiali) ove sia favorevole all'intermediario (e quindi a debito per il cliente). Sono esempi di derivati di questo tipo tutti gli *Interest Rate Swap (Irs)* stipulati per trasformare un debito da tasso variabile a fisso.

Esiste infine una ultima sezione di natura informativa che comprende dati molto diversificati, il più importante dei quali riguarda l'evidenziazione dei crediti scaduti nel corso del mese e acquisito dall'intermediario all'interno dei rischi autoliquidanti. In particolare si distinguono i crediti pagati regolarmente a scadenza da quelli impagati.

OPERATIVITÀ

La lettura della Centrale Rischi

Le informazioni contenute nella Centrale Rischi consentono una lettura molto chiara e dettagliata dello stato di salute del soggetto debitore. Ciò è reso possibile, non solamente dall'indicazione dell'ammontare dell'esposizione del cliente rispetto all'intero sistema bancario ma anche da ulteriori informazioni che le banche sono obbligate a segnalare in Centrale Rischi. Le posizioni sono infatti oggetto di classificazione in ragione della localizzazione geografica, della durata originaria e di quella residua, della divisa, della qualificazione come *export* o *import* ma soprattutto dello stato del rapporto che misura la "qualità" del cliente. Lo stato del rapporto viene classificato in ragione di quanto previsto dalla Matrice dei Conti – Sezione Dati Statistici (Circolare n.272/08) della Banca d'Italia come segue:

- **sconfino/insoluto:** inadempimento rispetto ad una o più linee di fino, non critico se inferiore ai 90 giorni ma comunque indicativo di una tensione di liquidità. Lo sconfino riguarda tipicamente i rischi autoliquidanti e a revoca e indica un utilizzo eccedente l'accordato. L'insoluto indica invece

un mancato pagamento a scadenza;

- **pass Due:** situazione di sconfino/insoluto per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi, se:
 - la media degli sconfini dell'ultimo trimestre è superiore al 5% degli utilizzi bancari netti ed
 - è tale anche al momento della segnalazione;
- **incaglio** (circolare n.272/08, punto B.2) - situazione di sconfino/insoluto per un periodo superiore a 150/270 giorni in relazione alla natura del credito se:
 - la media degli sconfini dell'ultimo trimestre è superiore al 10% degli utilizzi bancari netti ed
 - è tale anche al momento della segnalazione;
- **ristrutturato:** linea di credito con modifiche contrattuali che comportino una perdita per la banca (confronto flussi attualizzati al tasso convenzionale).

Nella tabella successiva si riporta un esempio di Centrale Rischi nel formato messo a disposizione del debitore che distingue le posizioni per singole banche (come detto ciascuna banca riceve la propria esposizione e la posizione complessiva del cliente verso il sistema senza distinzione per istituto.

Crediti per cassa - situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Durata Originaria	Durata Residua	Divisa	Import Export	Tipo Attività	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A SCADENZA	59750	17	18	1	8	32	831	112	0	433.583	433.583	504.026	0	504.026

Categoria	Localizzazione	Divisa	Import Export	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Ruolo Affidato	Accordato	Accordato Operativo	Utilizzato	Saldo Medio	Importo Garantito
RISCHI A REVOCA	59750	1	8	832	125	0	0	0	169	88	0

La tabella indica che esiste uno scaduto sui rischi a scadenza (ragionevolmente un mutuo) pari a €70.443 (utilizzato – accordato) pari al 14% circa dell'utilizzato. Lo stato del rapporto viene classificato con il codice 831 che indica un incaglio ovvero che lo scaduto permane da almeno 180 giorni.

Anche le linee a revoca sono sconfiniate (peraltro non sono nemmeno affidate!) ma in questo caso la banca segnalante classifica il rapporto con il codice 832 (nessuna contestazione). Si noti che l'ultima colonna mostra l'importo garantito dal debitore (€504.026) e indicato con il codice 112 (ipoteca interna).

Ricostruendo un possibile scenario, è ragionevole assumere che lo scaduto sia imputabile a una o più rata di mutuo scaduta e non pagata da più di 180 giorni. Il valore dell'ipoteca è sufficiente capiente per coprire l'intero importo dovuto dal cliente (utilizzato)¹

¹ Una particolare curiosità può suscitare la differenza tra accordato e accordato operativo. L'accordato rappresenta il credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. L'accordato operativo rappresenta l'ammontare del fido utilizzato dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace.

La lettura della Centrale Rischi evidenzia quindi una chiara situazione di tensione finanziaria per il cliente che non è in grado di rispettare gli impegni assunti rispetto al sistema del credito e tale situazione perdura da almeno 6 mesi. Con ogni probabilità il riequilibrio finanziario richiederà il ricorso a strumenti non ordinari (ad esempio una rinegoziazione/ristrutturazione del debito).

La disponibilità dei dati della Centrale Rischi porta ad una rapida conoscibilità delle criticità evidenziate per tutte le banche esposte con il cliente.

La valutazione della Centrale Rischi ed i suoi effetti sull'accesso al credito delle Pmi.

Gli accordi di Basilea 2 e poi 3, finalizzati a garantire maggiore stabilità al sistema del credito, hanno imposto alle banche un maggior controllo degli impieghi.

Ad esempio, nelle operazioni di finanziamento per stato di avanzamento dei lavori l'accordato operativo indica la quota di finanziamento effettivamente utilizzabile dal cliente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

OPERATIVITÀ

In particolare, si presta attenzione al rischio di perdita ovvero alla probabilità che la banca perda in tutto o in parte il proprio capitale e le remunerazioni previste contrattualmente.

Per fronteggiare tale eventualità gli accordi di Basilea (o meglio le norme che nei diversi Paesi li hanno recepiti) impongono alle banche di accantonare a capitale proprio una quantità di risorse finanziarie proporzionale al rischio degli impieghi misurato da un indicatore sintetico noto come *rating*².

A esempio, se una banca presta €500.000 ad un cliente con un *rating* molto basso (elevato rischio di fallimento) l'accantonamento a capitale di rischio (equiparabile a grandi linee al patrimonio netto della banca) può arrivare a €60.000.

Ciò significa che più una banca ha impegni rischiosi, più elevato deve essere il suo patrimonio netto. Ne derivano due conseguenze principali:

1. la banca chiederà al cliente un tasso di interesse in grado di remunerare in maniera sufficiente anche gli €60.000 che vengono accantonati;
2. se il patrimonio netto non può essere ulteriormente incrementato, un impiego rischioso può essere sostenuto solo liberando risorse da altri impieghi. Ciò spiega perché spesso la banche non si mostrino disponibili a erogare nuova finanza a clienti in difficoltà.

La tabella successiva mostra la composizione delle fonti informative che vengono utilizzate internamente dalle banche per costruire il *rating*:

Tipologia di impresa	Andamentale interno e Centrale Rischi	Bilancio	Dati qualitativi
Piccole imprese	fino al 90%	fino al 10%	revisione di una classe in più o in meno
Media imprese	fino al 65%	fino al 35%	revisione di una classe in più o in meno
Grandi imprese	fino al 50%	fino al 50%	revisione di una classe in più o in meno

Si noti che per le piccole imprese il *rating* si costruisce prevalentemente sulla base dei dati riguardanti la storia del rapporto, disponibili internamente e ricavati dalla Centrale Rischi mentre il bilancio ha una rilevanza assai modesta.

² Si veda M. Buongiorno, M. Capra, "Il ruolo del rating nelle decisioni di affidamento bancario" in *Bilancio, vigilanza e controlli* n.1/13.

In sintesi si può ricostruire il seguente percorso che dovrebbe orientare le imprese nei loro rapporti con le banche:

- quanto più un impiego viene valutato dalla banca come rischioso tanto più sarà difficile ottenerlo e costerà caro;
- il rischio viene valutato dalla banche attraverso il *rating*;
- per le piccole aziende il rating si fonda per lo più sui dati di Centrale Rischi;
- il controllo e monitoraggio costante dei dati di Centrale Rischi aiuta moltissimo a migliorare la qualità e la quantità del credito bancario.

Da quanto sopra seguono alcune riflessioni in merito a come le Pmi possono "gestire" la Centrale Rischi per evitare che un'impresa sostanzialmente possa risultare penalizzata dalle attuali regole del gioco nel mercato del credito.

In primo luogo, si riscontra spesso una scarsa attenzione alla gestione delle esposizioni molteplici. Le piccole imprese aprono posizioni con banche diverse per massimizzare l'accesso al credito ma una volta aperte le posizioni devono essere attentamente monitorate per evitare che una linea su una banca sia sconfinante e le altre possano ancora essere "tirate" in misura significativa. Per quanto questa situazione possa sembrare paradossale è in realtà possibile se una parte considerevole dei pagamenti sistematici mensili (ad esempio i dipendenti) viene appoggiata su una sola banca. Poiché molto spesso è difficile spostare gli incassi dai clienti da una banca all'altra, è inevitabile un attento lavoro sui pagamenti. È infine da considerare che un maggiore utilizzo delle linee meno costose è assolutamente ragionevole ma gli impatti negativi di uno sconfinamento sul *rating* sono molto peggiori dell'aggravio di oneri finanziari dovuto al tiraggio delle linee meno convenienti.

Il meccanismo di segnalazione della Centrale Rischi considera un solo valore, ovvero quello dell'ultimo giorno del mese, per cui è importante che a quella data non vi siano sconfini/insoluti. Una criticità rilevante riguarda i pagamenti automatici di fine mese (noleggi, locazioni, utenze) dei quali non è sempre agevole stimare con precisione gli importi. Per evitare rischi di sconfinamento è necessario spostare le scadenze da fine mese ad altra data oppure, come evidenziato nel caso precedente, a ripartire i pagamenti su più banche.

Gli sconfini e gli insoluti creano un immediato problema nei rapporti con il sistema del credito ma un *pass* due o peggio un incaglio possono portare

OPERATIVITÀ

a situazioni difficilmente sanabili senza interventi straordinari. A tale proposito, le Pmi dovrebbero evitare di trovarsi in tali situazioni interrompendo la continuità temporale o trovando le risorse necessarie per ridurre gli importi sconfinati o insoluti al di sotto delle soglie percentuali indicate in precedenza.

Infine, i meccanismi di *rating* attribuiscono maggior peso in termini di rischio agli insoluti, per cui una Pmi in condizioni temporanee di difficoltà paga un prezzo minore in termini di *rating* se paga il mutuo ma sconfinando sulle linee autoliquidanti o a revoca.

In conclusione pare necessario notare che le regole di comportamento molto operative riportate sopra valgono se la Pmi è sostanzialmente sana ma si trova ad affrontare una tensione finanziaria momentanea e superabile. Se al contrario lo squilibrio presenta caratteri di sistematicità è evidente che si rendono necessari ben altri e più incisivi strumenti di gestione della crisi.

Conclusioni

La Centrale Rischi è uno strumento di antica introduzione e ben noto agli intermediari che ne fanno ampio utilizzo. Al contrario le Pmi la conoscono poco e probabilmente la usano ancora meno. Ciò porta ad una notevole difficoltà ad interfacciare le differenti esigenze e spesso ad incomprensioni tra le parti che non giovano ad alcuno.

L'irrigidirsi dei meccanismi che mettono in relazione rischiosità degli impieghi, rendimento per le banche e accantonamenti a capitale di rischio rende la differenza di linguaggio tra imprese e banche ancora più critica e spesso causa implicita della tanto deplorata mancanza di sostegno alla crisi da parte degli intermediari finanziari.

Come si è visto da quanto precede imparare a leggere la Centrale Rischi nella logica della banca è possibile come è possibile orientare alcune scelte operative d'impresa se non per azzerare quanto meno per ridurre il rischio che un'impresa sostanzialmente sana ma in una transitoria tensione finanziaria possa essere eccessivamente penalizzata dal sistema del credito.

 **Euroconference**
Editoria



SCONTO DEL 50%

LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLA PRATICA PROFESSIONALE

Autore **M. Buongiorno**

Edizione **2012**

Questo volume supporta il professionista nella valutazione delle aziende integrando l'argomento trattato con esemplificazioni e casi ed approfondisce le tematiche inerenti agli aspetti valutativi nelle differenti fasi della crisi aziendale, dalle ristrutturazioni alle liquidazioni ed al fallimento.

Offerta speciale

€ 25,00 anziché € 50,00

offerta valida fino al 30 novembre 2013

L'offerta **non è cumulabile** con altre promozioni e scontistiche Privilege Card